



Oggetto : Premio Aziendale di Produttività anno 2011 art. 36 C.C.N.L.

La corresponsione del Premio Aziendale di Produttività per l'anno 2011, conformemente al disposto dell'articolo 36 del C.C.N.L. 4/2/2011, deve essere effettuata per tutti i dipendenti *nella busta paga del corrente mese di giugno*.

La condizione per il pagamento si verifica quando i valori di incremento provvigionale lordo del 2010, rispetto all'anno 2009, comprensivo del tasso di inflazione reale (1,55%), siano pari o superiori a :

- 3,55%
- 5,55%
- 7,55%

L'incremento è identificato, oltre che dalle provvigioni annue lorde percepite -verificate per cassa - anche dai rappels e dagli altri sistemi premianti, comunque denominati, percepiti dagli agenti.

Al verificarsi di una delle condizioni sopra indicate, verranno corrisposti, per ogni singola fascia, gli importi indicati in tabella e determinati in misura fissa una tantum.

Incremento	3,55 %	5,55 %	7,55%
6°liv.ex Quadro	240	306	382,50
5°liv.ex C.Ufficio	208	265,20	331,50
4°liv.ex I cat.	192	244,80	306
3°liv.ex II cat.	176	224,40	280,50
2°liv.ex III cat.	164	209,10	261,38
1°liv.ex III cat.	160	204	255

Gli stessi saranno corrisposti pro-quota per i lavoratori assunti e/o licenziati nel corso dell'anno 2010, con calcolo per /12°, e saranno altresì corrisposti in misura proporzionalmente ridotta ai lavoratori a tempo parziale ed agli apprendisti.

Al dipendente che nel corso del 2010 ha avuto un passaggio di categoria, il calcolo sarà riferito alla categoria posseduta all'atto della corresponsione del premio.

Al dipendente che nel corso del 2010 ha variato la misura dell'orario di lavoro, il calcolo sarà pro-quota, in relazione alla percentuale di orario svolta nei singoli mesi.

Al dipendente apprendista, il calcolo farà riferimento alla misura della retribuzione posseduta all'atto della corresponsione del premio.

Inoltre, come previsto dall'art. 67 C.C.N.L. comma 1 e 3 sul trapasso d'agenzia, si farà riferimento alle procedure e modalità convenute per la salvaguardia della maturazione ed erogazione del premio.

Qualora la condizione per la corresponsione del premio si sia verificata nel suo massimo valore (7,55%), l'Agente non avrà alcun obbligo di esibizione documentale e potrà procedere all'erogazione del premio stesso; in caso contrario, se cioè la condizione si sia verificata nelle misure intermedie (3,55% o 5,55%), ovvero non si sia verificata, l'Agente dovrà provvedere a tale esibizione contestualmente alla consegna della busta paga del mese di giugno.

In caso di mancata esibizione documentale, il premio dovrà essere comunque corrisposto nel suo massimo valore, quello previsto nella fascia 7,55%.

Ricordiamo a tutti, che la messa a disposizione e la libera consultazione dei documenti contabili a favore dei dipendenti, è condizione indispensabile per le verifiche indicate. Non sono valide, pertanto, comunicazioni verbali o scritte, né rinvii a commercialisti e/o consulenti del lavoro, utilizzati al solo scopo di non applicare la normativa.

Le erogazioni di cui sopra, potranno usufruire, previo accordo sindacale di secondo livello, aziendale e/o territoriale, della de-tassazione e de-contribuzione previste dalle normative di legge vigenti e dalle disposizioni, in materia, emanate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n.19 del 10/5/2011.

Preghiamo tutti gli interessati di segnalare tempestivamente i casi di mancata o difforme applicazione di quanto riportato.

Roma, 16 giugno 2011

Le Segreterie Nazionali
FIBA-CISL, FISAC-CGIL, F.N.A., UILCA